

Allegato n. 5 - Versione 3

AIUTI DI STATO

SCHEDE DI INFORMAZIONI

«PARTE III.12**SCHEDA DI INFORMAZIONI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA**

Il presente modulo di notifica degli aiuti di Stato riguarda solo le attività relative alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli quali definiti al punto 6 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013⁴. Le norme relative agli aiuti di Stato nel settore agricolo non si applicano a misure relative alla trasformazione di prodotti dell'allegato I in prodotti non compresi in tale allegato. Per questo tipo di misure occorre compilare il modulo di notifica pertinente.

1. Prodotti interessati

La misura si applica ad uno o più dei seguenti prodotti non soggetti a un'organizzazione comune dei mercati:

- patate diverse dalle patate da fecola
- carne equina
- caffè
- sughero
- aceti di alcole
- La misura non si applica a nessuno di questi prodotti

2. Effetto incentivante**A. Regimi di aiuti**

- 2.1. Gli aiuti nell'ambito di un regime vengono accordati esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il suddetto regime sia stato istituito e che la Commissione lo abbia dichiarato compatibile con il trattato CE?

⁴ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

sì no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

- 2.2. Se il regime stabilisce un diritto automatico a beneficiare dell'aiuto, senza che siano necessari ulteriori interventi a livello amministrativo, l'aiuto in questione può tuttavia essere accordato solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il suddetto regime sia stato istituito e che la Commissione lo abbia dichiarato compatibile con il trattato CE?

sì no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

- 2.3. Se il regime prevede la presentazione di una domanda all'autorità competente, l'aiuto può essere accordato solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il regime di aiuti è stato istituito e la Commissione lo ha dichiarato compatibile con il trattato CE;
- b) è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alle autorità competenti;
- c) la domanda è stata accettata dalle autorità competenti interessate con modalità tali da obbligare tali autorità ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso; l'accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o regime di aiuto non è esaurito?

sì no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

B. Aiuti individuali:

2.4. Gli aiuti individuali che non rientrano in alcun regime verranno accordati solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano stati soddisfatti i criteri di cui al punto 2.3, lettere b) e c)?

sì no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

C. Aiuti compensativi:

2.5. Il regime di aiuti è di natura compensativa?

sì no

In caso affermativo, non si applicano i precedenti punti A e B.

3. Tipo di aiuto

Che tipo(i) di aiuto include la misura prevista?

MISURE DI SVILUPPO RURALE

- X A. Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole
- X B. Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli
- C. Aiuti per impegni agroambientali e per il benessere degli animali
- C bis. Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE⁵
- D. Aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali in determinate regioni
- E. Aiuti per il rispetto di requisiti obbligatori
- X F. Aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori
- G. Aiuti al prepensionamento e alla cessazione dell'attività agricola

⁵ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

- H. Aiuti a favore delle associazioni di produttori
- I. Aiuti per la ricomposizione fondiaria
- J. Aiuti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità
- K. Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo
- L. Aiuti al settore zootecnico
- M. Aiuti di Stato per le regioni ultraperiferiche e per le isole del Mar Egeo

GESTIONE DEI RISCHI E DELLE CRISI

- X -N. Aiuti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola
- O. Aiuti destinati alla lotta contro le epizootie e le fitopatie
- P. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi
- Q. Aiuti per la chiusura della capacità di produzione, di trasformazione e di commercializzazione

ALTRI AIUTI

- R. Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli
- S. Aiuti connessi alle esenzioni fiscali a norma della direttiva 2003/96/CE⁶
- T. Aiuti per il settore forestale

⁶ Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

PARTE III.12.A**SCHEMA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER GLI AIUTI AGLI
INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE**

Il presente modulo riguarda gli investimenti nelle aziende agricole di cui al punto IV.A degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013⁷.

1. Obiettivi dell'aiuto

1.1. Indicare quali obiettivi, tra quelli sotto elencati, persegue l'investimento:

- ridurre i costi di produzione;
- migliorare e riconvertire la produzione;
- migliorare la qualità;
- tutelare e migliorare l'ambiente, rispettare le norme relative all'igiene e al benessere degli animali;
- diversificare le attività agricole;
- altro (precisare).

Se l'investimento persegue altri obiettivi, si rammenta che non possono essere concessi aiuti agli investimenti nelle aziende per investimenti che non perseguono uno degli obiettivi summenzionati.

1.2. Gli aiuti riguardano meri investimenti di sostituzione?

- sì no

⁷ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

In caso di risposta affermativa si rammenta che non possono essere concessi aiuti agli investimenti nelle aziende per meri investimenti di sostituzione.

1.3. L'aiuto è collegato a investimenti riguardanti prodotti oggetto di restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario a livello dei singoli agricoltori, delle singole aziende o dei singoli impianti di trasformazione nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato (regimi di sostegno diretto compresi) finanziata dal FEAGA, e che avrebbero come conseguenza un aumento della capacità produttiva superiore a tali restrizioni o limitazioni?

sì

no

In caso di risposta affermativa si rammenta che, a norma del punto 37 degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per questo tipo di investimento.

2. Beneficiari

Chi sono i beneficiari dell'aiuto?

agricoltori;

associazioni di produttori;

altri (specificare)

.....

3. Intensità dell'aiuto

3.1. Indicare il massimale del finanziamento pubblico, espresso in percentuale del volume dell'investimento che può beneficiare degli aiuti:

- a) ...45%..... nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005⁸ (massimo 50 %);
- b) ...40%..... in altre regioni (massimo 40 %);
- c) ...50%..... per i giovani agricoltori nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 se l'investimento è realizzato entro cinque anni dall'insediamento (massimo 60 %);
- d) ...45%..... per i giovani agricoltori in altre regioni se l'investimento è realizzato entro cinque anni dall'insediamento (massimo 50 %);
- e)/..... nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93⁹ (massimo 75 %);
- f)/..... per gli investimenti che comportano costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali negli allevamenti realizzati nel rispetto dei termini prescritti per conformarsi ai nuovi requisiti minimi [massimo 75 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 60 % nelle altre zone];
- g)/..... per gli investimenti che comportano costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali negli allevamenti realizzati nei tre anni successivi alla data entro la quale si sarebbero dovuti realizzare detti investimenti nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria [massimo 50 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 40 % nelle altre zone];
- h)/..... per gli investimenti che comportano costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali negli allevamenti realizzati nel quarto anno successivo alla data entro la quale si sarebbero dovuti realizzare detti investimenti nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria [massimo 25 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 20 % nelle altre zone];
- i)/.....per gli investimenti che comportano costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali negli allevamenti realizzati nel quinto

⁸ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

⁹ Regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1).

anno successivo alla data entro la quale si sarebbero dovuti realizzare detti investimenti nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria [massimo 12,5 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 10 % nelle altre zone; *per le spese realizzate oltre il quinto anno non è autorizzato alcun aiuto*];

j)/.....per gli investimenti supplementari realizzati dagli Stati membri che hanno aderito alla Comunità rispettivamente il 1° maggio 2004 e il 1° gennaio 2007, ai fini dell'attuazione della direttiva 91/676/CEE¹⁰ (massimo 75 %);

k)/.....per gli investimenti supplementari realizzati ai fini dell'attuazione della direttiva 91/676/CEE, che beneficiano di un aiuto concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 [massimo 50 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 40 % nelle altre zone];

l)/.....per gli investimenti effettuati da giovani agricoltori onde conformarsi a requisiti comunitari o nazionali in vigore [massimo 6 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 50 % nelle altre zone].

- 3.2. Nel caso degli investimenti che comportano costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali negli allevamenti, la maggiorazione è limitata agli investimenti intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore o a investimenti effettuati per conformarsi ai nuovi requisiti comunitari minimi nonché ai costi aggiuntivi ammissibili necessari per conseguire tali obiettivi, senza che vi sia un aumento della capacità produttiva?

sì

no

- 3.3. Nel caso degli investimenti effettuati ai fini dell'attuazione della direttiva 91/676/CEE, l'intensità prevista dell'aiuto è limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva?

sì

no

¹⁰ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

3.4. Nel caso degli investimenti effettuati da giovani agricoltori onde conformarsi a requisiti comunitari o nazionali in vigore, l'aiuto è limitato ai costi aggiuntivi sostenuti non oltre 36 mesi dalla data di insediamento per conformarsi ai requisiti?

sì

no

4. Criteri di ammissibilità

4.1. L'aiuto è riservato alle aziende agricole che non sono in difficoltà?

sì

no

4.2. L'aiuto riguarda la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o di prodotti lattiero-caseari?

sì

no

5. Spese ammissibili

5.1. Tra quelle sotto elencate, indicare le spese ammissibili previste dalla misura:

costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;

acquisto o leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato, esclusi i costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);

spese generali collegate alle due voci precedenti, ad esempio onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze.

5.2. L'aiuto copre l'acquisto di materiale usato?

sì

no

5.3. In caso di risposta affermativa, tale acquisto è ammissibile solo per le piccole e medie imprese con bassi standard tecnici e un capitale modesto?

sì no

5.4. Sono esclusi dall'aiuto l'acquisto di diritti di produzione, di animali, di vegetali annuali e l'impianto?

sì no

In caso di risposta negativa si rammenta che, a norma del punto 29 degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per queste voci di spesa.

5.5. Nell'ambito delle spese ammissibili dell'investimento previsto, la quota riservata all'acquisto di terreni diversi da quelli destinati all'edilizia è limitata al 10 %?

sì no

Non previsto acquisto di terreno

In caso di risposta negativa si rammenta che tale massimale del 10 % costituisce una delle condizioni di ammissibilità previste dal punto 29 degli orientamenti agricoli.

6. Aiuto per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali

6.1. L'aiuto riguarda investimenti o lavori intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole?

sì no

6.1.1. In caso di risposta affermativa, qual è il tasso di aiuto previsto (massimo 100 %)?

.....

6.1.2. Le spese ammissibili comprendono un compenso del lavoro svolto dall'agricoltore o dai suoi collaboratori?

sì no

6.1.3. In caso di risposta affermativa, tale compenso è limitato a 10 000 EUR all'anno?

sì no

6.1.4. In caso di risposta negativa giustificare il superamento del suddetto massimale.

...

6.2. L'aiuto riguarda investimenti o lavori intesi alla conservazione di elementi del patrimonio facenti parte dei fattori produttivi dell'azienda?

sì no

6.2.1. In caso di risposta affermativa, l'investimento comporta un aumento della capacità produttiva dell'azienda?

sì no

6.2.2. Quali sono i massimali previsti per questo tipo di investimento?

Investimenti senza aumento della capacità:

massimale previsto per le zone svantaggiate e le zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (massimo 75 %):

massimale previsto per le altre zone (massimo 60 %):

Investimenti con aumento della capacità:

massimale previsto in caso di utilizzo di materiali contemporanei: (massimo: cfr. punto 3.1):

massimale previsto in caso di utilizzo di materiali tradizionali, espresso come percentuale delle spese aggiuntive (massimo 100 %):

7. Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico

7.1. Il trasferimento è imposto da un esproprio?

sì no

7.2. Il trasferimento è giustificato da un interesse pubblico precisato nella base giuridica?

sì no

Si rammenta che la base giuridica deve indicare l'interesse pubblico che giustifica il trasferimento.

7.3. Il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nello spostamento e nella ricostruzione di strutture esistenti?

sì no

7.3.1. In caso di risposta affermativa, qual è l'intensità di aiuto (massimo 100 %)?

.....

7.4. Il trasferimento comporta vantaggi per l'agricoltore, che fruisce di strutture più moderne?

sì no

7.4.1. In caso di risposta affermativa, a quanto ammonta il contributo dell'agricoltore in percentuale della plusvalenza delle strutture dopo il trasferimento?

Nelle zone svantaggiate e nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (minimo 50 %):

.....

Nelle altre zone (minimo 60 %):

.....

Giovani agricoltori nelle zone svantaggiate e nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (minimo 45 %):

.....

Giovani agricoltori nelle altre zone (minimo 55 %):

7.5. Il trasferimento determina un aumento della capacità produttiva?

sì no

7.5.1. In caso di risposta affermativa, a quanto ammonta il contributo dell'agricoltore, espresso come percentuale delle spese connesse all'aumento?

- Nelle zone svantaggiate e nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (minimo 50 %):
.....
- Nelle altre zone (minimo 60 %):
.....
- Giovani agricoltori nelle zone svantaggiate e nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (minimo 45 %):
.....
- Giovani agricoltori nelle altre zone (minimo 55 %):

8. Altre informazioni

8.1. La notifica è accompagnata da una documentazione attestante l'adeguatezza e la coerenza tra l'aiuto di Stato previsto e i programmi di sviluppo rurale interessati?

- sì no^{*}

In caso di risposta affermativa, pregasi accludere detta documentazione qui di seguito o in allegato alla presente scheda.

.....

In caso di risposta negativa si rammenta che il punto 26 degli orientamenti agricoli richiede che venga fornita tale documentazione.

*** Notifica contestuale**

8.2. La notifica è accompagnata da una documentazione che dimostri che il sostegno è finalizzato a obiettivi chiaramente definiti, che riflettono precisi bisogni strutturali e territoriali e svantaggi strutturali?

- sì no

In caso di risposta affermativa, pregasi accludere detta documentazione qui di seguito o in allegato alla presente scheda.

.....

In caso di risposta negativa si rammenta che il punto 36 degli orientamenti agricoli richiede che venga fornita tale documentazione.

PARTE III.12.B.**SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER GLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI
NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI
PRODOTTI AGRICOLI**

Il presente modulo riguarda gli investimenti nel settore della trasformazione¹¹ e della commercializzazione¹² dei prodotti agricoli, di cui al punto IV.B degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013¹³.

1. Ambito di applicazione e beneficiari dell'aiuto

- 1.1. Specificare la disposizione degli orientamenti agricoli nell'ambito della quale rientra la presente notifica:
- 1.1.1. punto IV.B.2.a) [regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione¹⁴ o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca]
- 1.1.2. punto IV.B.2.b) [regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione¹⁵]
- 1.1.3. punto IV.B.2.c) [orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013¹⁶]
- 1.1.1. punto IV.B.2.d) [aiuti alle imprese intermedie in regioni **non** ammissibili agli aiuti a finalità regionale]

1.2. Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione (aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese)

Il beneficiario è una PMI operante nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli?

sì no

¹¹ "Trasformazione di prodotti agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

¹² "Commercializzazione di prodotti agricoli": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati.

¹³ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

¹⁴ Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33).

¹⁵ GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29.

¹⁶ GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

In caso negativo, l'aiuto non soddisfa le condizioni necessarie ai sensi del regolamento citato e non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi del punto IV.B.2.a) degli orientamenti agricoli.

In caso affermativo, l'aiuto è esente dall'obbligo di notifica. Specificare i motivi per cui le vostre autorità desiderano presentare comunque una notifica. In tal caso, si rimanda alla sezione pertinente del modulo generale di notifica [allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004¹⁷ o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca].

1.3. **Regolamento della Commissione per gli aiuti regionali agli investimenti**

L'aiuto soddisfa le condizioni stabilite dal suddetto regolamento?

sì no

In caso negativo, l'aiuto non soddisfa le condizioni necessarie ai sensi del regolamento citato e non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi del punto IV.B.2.b) degli orientamenti agricoli.

In caso affermativo, l'aiuto è esente dall'obbligo di notifica. Specificare i motivi per cui le vostre autorità desiderano presentare comunque una notifica. In tal caso, si rimanda al modulo di notifica specifico.

1.4. **Orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013¹⁸**

L'aiuto soddisfa le condizioni stabilite dai suddetti orientamenti?

sì no

In caso negativo, l'aiuto non soddisfa le condizioni necessarie ai sensi degli orientamenti citati e non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi del punto IV.B.2.c) degli orientamenti agricoli.

In caso affermativo, si ricorda che la valutazione di tale aiuto andrà effettuata sulla base degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Si rimanda alla sezione pertinente del modulo generale di notifica [allegato del regolamento (CE) n. 1627/2006¹⁹].

¹⁷ Regolamento (CE) n. 794/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

¹⁸ GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

¹⁹ GU L 302, dell'1.11.2006, pag. 10.

1.5. Aiuti in regioni NON ammesse a beneficiare di aiuti a finalità regionale

1.5.1. Tra i beneficiari figurano PMI?

sì no

In caso affermativo si rimanda al precedente punto 1.2 [punto IV.B.2.a) degli orientamenti agricoli].

1.5.2. Tra i beneficiari figurano grandi imprese (ossia imprese con almeno 750 dipendenti e un fatturato di almeno 200 milioni di EUR)?

sì no

In caso affermativo, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi del punto IV.B.2.d) degli orientamenti agricoli.

1.5.3. Tra i beneficiari figurano imprese intermedie (ossia imprese con meno di 750 dipendenti o un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR)?

sì no

In caso affermativo, si rimanda alla sezione pertinente del modulo generale di notifica [allegato del regolamento (CE) n. 1627/2006 della Commissione] relativa alle spese ammissibili.

2. Intensità degli aiuti

2.1. Se i beneficiari sono **PMI** [regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca]:

Indicare l'intensità massima degli aiuti per investimenti ammissibili:

2.1.1. nelle regioni ultraperiferiche: (massimo 75 %)

2.1.1. nelle isole minori dell'Egeo²⁰: (massimo 65 %)

2.1.2. nelle regioni ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a): (massimo 50 %)

2.1.3. nelle altre regioni: ..40%..... (massimo 40 %)

²⁰

Regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio (GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1).

Se l'aliquota dell'aiuto è superiore ai massimali sopra indicati, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione.

2.2. In relazione agli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento della Commissione per gli aiuti regionali agli investimenti o degli orientamenti della Commissione per gli aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013, indicare l'intensità massima degli aiuti per:

2.2.1. *le PMI:*

2.2.1.1. con riguardo agli investimenti ammissibili nelle regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato: (massimo: 50 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

2.2.1.2. con riguardo agli investimenti ammissibili in *altre* regioni che possono beneficiare di aiuti regionali: 40% (massimo: 40 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

2.2.2. *le imprese intermedie ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio²¹ (ossia imprese che non sono PMI ma hanno meno di 750 dipendenti e un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR):*

2.2.2.1. con riguardo agli investimenti ammissibili nelle regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato: (massimo: 25 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

2.2.2.2. con riguardo agli investimenti ammissibili in *altre* regioni che possono beneficiare di aiuti regionali: 20% (massimo: 20 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

Se il massimale dell'aiuto è superiore ai massimali sopra indicati, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.c.ii) degli orientamenti agricoli.

2.2.2.3. I beneficiari soddisfano tutte le altre condizioni della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione²²?

²¹

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

sì no

In caso negativo, la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2. c).ii) degli orientamenti agricoli.

2.2.3. Tra i beneficiari figurano imprese di dimensioni maggiori delle imprese intermedie di cui al punto 2.2.2 (ossia grandi imprese)?

sì no

In caso affermativo, l'intensità massima degli aiuti è pari o inferiore al massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013?

sì no

In caso negativo, l'aiuto non può essere dichiarato conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.c) degli orientamenti agricoli. In caso affermativo, indicare l'intensità massima degli aiuti fissata nella mappa degli aiuti a finalità regionale sopra citata. L'intensità massima degli aiuti fissata nella mappa degli aiuti a finalità regionale corrispondente è del%.

2.3. In relazione agli investimenti a favore delle imprese intermedie in regioni **non** ammissibili agli aiuti a finalità regionale:

2.3.1. Indicare il massimale dell'aiuto: ...20%..... (massimo: 20 %)

Se il massimale dell'aiuto è superiore ai massimali sopra indicati, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.d) degli orientamenti agricoli.

2.3.2. I beneficiari soddisfano tutte le altre condizioni della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione?

sì no

In caso negativo, la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.d) degli orientamenti agricoli.

3. Criteri di ammissibilità e spese

- 3.1. L'aiuto riguarda la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B degli orientamenti agricoli.

- 3.2. Nel caso delle imprese *intermedie o grandi*, l'aiuto riguarda l'acquisto di attrezzature di seconda mano?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B degli orientamenti agricoli.

- 3.3. Con riguardo agli aiuti agli investimenti realizzati in regioni **non** ammissibili agli aiuti a finalità regionale:

potete confermare che le spese ammissibili per gli investimenti corrispondono pienamente alle spese ammissibili contemplate negli orientamenti della Commissione per gli aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013?

sì no

In caso di risposta negativa:

— *se i beneficiari non sono PMI, la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.d) degli orientamenti agricoli,*

— *se i beneficiari sono PMI, le spese ammissibili sono conformi agli articoli 2 e 4 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione?*

sì no

In caso negativo, la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.d) degli orientamenti agricoli.

3.4. L'aiuto può finanziare investimenti in relazione ai quali un'organizzazione comune dei mercati (inclusi i regimi di sostegno diretto) finanziata dal FEAOG pone restrizioni alla produzione o limiti al sostegno comunitario a livello dei singoli agricoltori, delle aziende o degli impianti di trasformazione quando tali investimenti aumenterebbero la produzione al di là di tali restrizioni o limiti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che il punto 47 degli orientamenti agricoli non consente aiuti destinati a questi investimenti.

4. Altre informazioni

* 4.1. La notifica è corredata della documentazione richiesta, attestante che il sostegno è destinato ad obiettivi chiaramente definiti che rispecchiano esigenze strutturali e territoriali identificate e svantaggi strutturali?

sì no

In caso di risposta affermativa, fornire gli elementi richiesti qui di seguito o in un allegato alla presente scheda

*** Notifica contestuale al PSR**

.....

In caso di risposta negativa si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto 46 degli orientamenti agricoli

sì no

* 4.2. La notifica è corredata della documentazione attestante che l'aiuto di Stato rientra nel piano di sviluppo rurale pertinente ed è coerente con esso?

sì no

In caso di risposta affermativa, fornire gli elementi richiesti qui di seguito o in un allegato alla presente scheda

.....

In caso di risposta negativa si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto 26 degli orientamenti agricoli.

*** Notifica contestuale PSR**

5. Notifiche individuali

Gli investimenti ammissibili e l'importo dell'aiuto possono superare rispettivamente 25 000 000 e 12 000 000 di EUR?

sì no

In caso di risposta affermativa, verrà presentata una notifica individuale e si effettuerà una prova volta a dimostrare l'esistenza di sbocchi di mercato?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B degli orientamenti agricoli.

PARTE III.12. F**SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALL'INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI**

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica degli aiuti a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori di cui al punto IV.F degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013³⁸.

1. Criteri di ammissibilità

Si ricorda che gli aiuti di Stato per l'insediamento dei giovani agricoltori possono essere concessi solo se sono soddisfatte le condizioni per il cofinanziamento stabilite dal regolamento sullo sviluppo rurale³⁹ e in particolare i criteri di ammissibilità definiti all'articolo 22 del suddetto regolamento.

1.1. La misura di sostegno è concessa unicamente per la produzione primaria?

sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 82 degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per attività diverse dalla produzione primaria.

1.2. Sono soddisfatte le condizioni riportate qui di seguito?

- l'agricoltore non ha ancora compiuto 40 anni,
- l'agricoltore possiede conoscenze e competenze professionali adeguate,
- l'agricoltore si insedia in un'azienda agricola come conduttore dell'azienda per la prima volta,
- l'agricoltore ha presentato un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.

³⁸ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

³⁹ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

sì no

In caso di risposta negativa ad una delle domande di cui sopra, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento sullo sviluppo rurale, né potrà essere autorizzata in virtù degli orientamenti.

1.3. La misura prevede che le condizioni di ammissibilità di cui sopra debbano sussistere alla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno?

sì no

1.4. La misura è conforme ai requisiti comunitari o nazionali vigenti?

sì no

1.4.1. In caso di risposta negativa, l'obiettivo di conformarsi ai requisiti comunitari o nazionali vigenti figura nel piano aziendale presentato?

sì no

1.4.2. Il periodo di moratoria entro cui occorre conformarsi ai requisiti è superiore a 36 mesi dalla data di insediamento?

sì no

2. Aiuto massimo concedibile

2.1. L'aiuto all'insediamento è concesso sotto forma di

un premio unico? (massimo 40 000 EUR)

(indicare l'importo)

e/o

- un abbuono di interessi? (importo massimo capitalizzato di 40 000 EUR)

In caso di risposta positiva, descrivere le condizioni del prestito (tasso di interesse, durata, periodo di moratoria, ecc.)

- 2.2. Potete confermare che l'aiuto combinato con la sovvenzione concessa ai sensi del regolamento sullo sviluppo rurale non supera i 55 000 EUR e che saranno rispettati i massimali fissati per ciascuna delle due forme di aiuto (40 000 EUR per il premio unico, 40 000 EUR per i prestiti agevolati)?

sì no

3. Altre informazioni

La notifica è corredata della documentazione attestante la compatibilità e la coerenza tra l'aiuto di Stato previsto e il piano di sviluppo rurale interessato?

sì no*

In caso di risposta affermativa, accludere la suddetta documentazione qui di seguito o come allegato alla presente scheda.

.....

In caso di risposta negativa, si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto 26 degli orientamenti agricoli.

*** Notifica contestuale PSR**

PARTE III.12.B.

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER GLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Il presente modulo riguarda gli investimenti nel settore della trasformazione¹¹ e della commercializzazione¹² dei prodotti agricoli, di cui al punto IV.B degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013¹³.

1. Ambito di applicazione e beneficiari dell'aiuto

1.1. Specificare la disposizione degli orientamenti agricoli nell'ambito della quale rientra la presente notifica:

- 1.1.1. punto IV.B.2.a) [regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione¹⁴ o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca]
- 1.1.2. punto IV.B.2.b) [regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione¹⁵]
- 1.1.3. punto IV.B.2.c) [orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013¹⁶]
- 1.1.1. punto IV.B.2.d) [aiuti alle imprese intermedie in regioni **non** ammissibili agli aiuti a finalità regionale]

1.2. Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione (aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese)

Il beneficiario è una PMI operante nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli?

sì no

¹¹ "Trasformazione di prodotti agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

¹² "Commercializzazione di prodotti agricoli": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati.

¹³ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

¹⁴ Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33).

¹⁵ GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29.

¹⁶ GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

In caso negativo, l'aiuto non soddisfa le condizioni necessarie ai sensi del regolamento citato e non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi del punto IV.B.2.a) degli orientamenti agricoli.

In caso affermativo, l'aiuto è esente dall'obbligo di notifica. Specificare i motivi per cui le vostre autorità desiderano presentare comunque una notifica. In tal caso, si rimanda alla sezione pertinente del modulo generale di notifica [allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004¹⁷ o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca].

1.3. **Regolamento della Commissione per gli aiuti regionali agli investimenti**

L'aiuto soddisfa le condizioni stabilite dal suddetto regolamento?



sì



no

In caso negativo, l'aiuto non soddisfa le condizioni necessarie ai sensi del regolamento citato e non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi del punto IV.B.2.b) degli orientamenti agricoli.

In caso affermativo, l'aiuto è esente dall'obbligo di notifica. Specificare i motivi per cui le vostre autorità desiderano presentare comunque una notifica. In tal caso, si rimanda al modulo di notifica specifico.

1.4. **Orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013¹⁸**

L'aiuto soddisfa le condizioni stabilite dai suddetti orientamenti?



sì



no

In caso negativo, l'aiuto non soddisfa le condizioni necessarie ai sensi degli orientamenti citati e non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi del punto IV.B.2.c) degli orientamenti agricoli.

In caso affermativo, si ricorda che la valutazione di tale aiuto andrà effettuata sulla base degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Si rimanda alla sezione pertinente del modulo generale di notifica [allegato del regolamento (CE) n. 1627/2006¹⁹].

¹⁷ Regolamento (CE) n. 794/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

¹⁸ GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

¹⁹ GU L 302, dell'1.11.2006, pag. 10.

1.5. Aiuti in regioni NON ammesse a beneficiare di aiuti a finalità regionale

1.5.1. Tra i beneficiari figurano PMI?

sì

no

In caso affermativo si rimanda al precedente punto 1.2 [punto IV.B.2.a) degli orientamenti agricoli].

1.5.2. Tra i beneficiari figurano grandi imprese (ossia imprese con almeno 750 dipendenti e un fatturato di almeno 200 milioni di EUR)?

sì

no

In caso affermativo, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi del punto IV.B.2.d) degli orientamenti agricoli.

1.5.3. Tra i beneficiari figurano imprese intermedie (ossia imprese con meno di 750 dipendenti o un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR)?

sì

no

In caso affermativo, si rimanda alla sezione pertinente del modulo generale di notifica [allegato del regolamento (CE) n. 1627/2006 della Commissione] relativa alle spese ammissibili.

2. Intensità degli aiuti2.1. Se i beneficiari sono **PMI** [regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca]:

Indicare l'intensità massima degli aiuti per investimenti ammissibili:

2.1.1. nelle regioni ultraperiferiche: (massimo 75 %)

2.1.1. nelle isole minori dell'Egeo²⁰: (massimo 65 %)

2.1.2. nelle regioni ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a): (massimo 50 %)

2.1.3. nelle altre regioni: 40% (massimo 40 %)

Se l'aliquota dell'aiuto è superiore ai massimali sopra indicati, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione.

2.2. In relazione agli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del *regolamento* della Commissione per gli aiuti regionali agli investimenti o degli *orientamenti* della Commissione per gli aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013, indicare l'intensità massima degli aiuti per:

2.2.1. *le PMI:*

2.2.1.1. con riguardo agli investimenti ammissibili nelle regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato: (massimo: 50 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

2.2.1.2. con riguardo agli investimenti ammissibili in *altre* regioni che possono beneficiare di aiuti regionali: 40..... (massimo: 40 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

2.2.2. *le imprese intermedie ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio*²¹ (*ossia imprese che non sono PMI ma hanno meno di 750 dipendenti e un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR*):

2.2.2.1. con riguardo agli investimenti ammissibili nelle regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato: (massimo: 25 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

2.2.2.2. con riguardo agli investimenti ammissibili in *altre* regioni che possono beneficiare di aiuti regionali: 20..... (massimo: 20 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

Se il massimale dell'aiuto è superiore ai massimali sopra indicati, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.c).ii) degli orientamenti agricoli.

2.2.2.3. I beneficiari soddisfano tutte le altre condizioni della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione²²?

²¹

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

sì no

In caso negativo, la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2. c).ii) degli orientamenti agricoli.

2.2.3. Tra i beneficiari figurano imprese di dimensioni maggiori delle imprese intermedie di cui al punto 2.2.2 (ossia grandi imprese)?

sì no

In caso affermativo, l'intensità massima degli aiuti è pari o inferiore al massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013?

sì no

In caso negativo, l'aiuto non può essere dichiarato conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.c) degli orientamenti agricoli. In caso affermativo, indicare l'intensità massima degli aiuti fissata nella mappa degli aiuti a finalità regionale sopra citata. L'intensità massima degli aiuti fissata nella mappa degli aiuti a finalità regionale corrispondente è del%.

2.3. In relazione agli investimenti a favore delle imprese intermedie in regioni **non** ammissibili agli aiuti a finalità regionale:

2.3.1. Indicare il massimale dell'aiuto: 20 (massimo: 20 %)

Se il massimale dell'aiuto è superiore ai massimali sopra indicati, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.d) degli orientamenti agricoli.

2.3.2. I beneficiari soddisfano tutte le altre condizioni della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione?

sì no

In caso negativo, la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.d) degli orientamenti agricoli.

3. Criteri di ammissibilità e spese

- 3.1. L'aiuto riguarda la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B degli orientamenti agricoli.

- 3.2. Nel caso delle imprese *intermedie o grandi*, l'aiuto riguarda l'acquisto di attrezzature di seconda mano?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B degli orientamenti agricoli.

- 3.3. Con riguardo agli aiuti agli investimenti realizzati in regioni **non** ammissibili agli aiuti a finalità regionale:

potete confermare che le spese ammissibili per gli investimenti corrispondono pienamente alle spese ammissibili contemplate negli orientamenti della Commissione per gli aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013?

sì no

In caso di risposta negativa:

— se i beneficiari non sono PMI, la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.d) degli orientamenti agricoli,

— se i beneficiari sono PMI, le spese ammissibili sono conformi agli articoli 2 e 4 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione?

sì no

In caso negativo, la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.d) degli orientamenti agricoli.

3.4. L'aiuto può finanziare investimenti in relazione ai quali un'organizzazione comune dei mercati (inclusi i regimi di sostegno diretto) finanziata dal FEAOG pone restrizioni alla produzione o limiti al sostegno comunitario a livello dei singoli agricoltori, delle aziende o degli impianti di trasformazione quando tali investimenti aumenterebbero la produzione al di là di tali restrizioni o limiti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che il punto 47 degli orientamenti agricoli non consente aiuti destinati a questi investimenti.

4. Altre informazioni

4.1. La notifica è corredata della documentazione richiesta, attestante che il sostegno è destinato ad obiettivi chiaramente definiti che rispecchiano esigenze strutturali e territoriali identificate e svantaggi strutturali?

sì no

In caso di risposta affermativa, fornire gli elementi richiesti qui di seguito o in un allegato alla presente scheda

.....

In caso di risposta negativa si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto 46 degli orientamenti agricoli

sì no

4.2. La notifica è corredata della documentazione attestante che l'aiuto di Stato rientra nel piano di sviluppo rurale pertinente ed è coerente con esso?

sì no

In caso di risposta affermativa, fornire gli elementi richiesti qui di seguito o in un allegato alla presente scheda

.....

In caso di risposta negativa si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto 26 degli orientamenti agricoli.

5. Notifiche individuali

Gli investimenti ammissibili e l'importo dell'aiuto possono superare rispettivamente 25 000 000 e 12 000 000 di EUR?

sì no

In caso di risposta affermativa, verrà presentata una notifica individuale e si effettuerà una prova volta a dimostrare l'esistenza di sbocchi di mercato?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B degli orientamenti agricoli.

▼ C3

4. L'aiuto mira a compensare in parte i sovraccosti di trasporto?
- sì no
- 4.1. In caso affermativo, comprovare l'esistenza di questi costi supplementari e indicare il metodo di calcolo utilizzato per determinarne l'ammontare ⁽¹⁾:
-
-
- 4.2. In caso affermativo, indicare l'importo massimo dell'aiuto (sulla base di un coefficiente «aiuto per chilometro» o sulla base di un coefficiente «aiuto per chilometro e aiuto per unità di peso») nonché la percentuale dei sovraccosti coperta dall'aiuto:
-
5. Nel caso della Spagna, l'aiuto è destinato alla produzione di tabacco nelle isole Canarie ⁽²⁾?
- sì no
- 5.1. In caso affermativo, l'aiuto è limitato a 2 980,62 EUR per tonnellata per un massimo di 10 tonnellate all'anno?
- sì no
- 5.2. In che modo le autorità spagnole possono garantire che l'aiuto non condurrà a discriminazioni tra i produttori dell'arcipelago?
-
-

PARTE III.12.N

SCHEMA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI A TITOLO DI COMPENSO DEI DANNI CAUSATI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA O AI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA

Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica di regimi di aiuto di Stato volti a compensare i danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola, contemplati ai punti V.B.2 e V.B.3 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ⁽³⁾.

1. Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali (punto V.B.2 degli orientamenti)
- 1.1. Quale calamità o quale evento eccezionale è all'origine dei danni di cui è previsto l'indennizzo?
- CALAMITÀ NATURALI E EVENTI ATMOSFERICI ASSIMILABILI
- 1.2. Qual è la natura dei danni materiali subiti?
- STRUTTURE, DOTAZIONI, SCORTE VIVE E MORTE
- 1.3. Qual è il tasso di indennizzo previsto per i danni materiali?
- 100% CALAMITÀ NATURALI
- 1.4. È prevista una compensazione delle perdite di reddito subite? In caso affermativo, qual è il tasso di compensazione previsto e quali sono le modalità di calcolo delle perdite di reddito?
- NO
- 1.5. L'indennizzo è calcolato per singolo beneficiario?
- SI

⁽¹⁾ La descrizione deve indicare in quale maniera le autorità intendono garantire che l'aiuto riguardi esclusivamente i sovraccosti di trasporto di merci all'interno delle frontiere nazionali, che sia calcolato sulla base del mezzo di trasporto più economico e della via più diretta fra il luogo di produzione o trasformazione e gli sbocchi commerciali e che non possa essere concesso per il trasporto di prodotti di imprese che non dispongono di ubicazioni alternative.

⁽²⁾ Previsto all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 247/2006 (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).

⁽³⁾ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

▼ C3

- 1.6. I pagamenti percepiti nell'ambito di polizze assicurative saranno dedotti dall'importo dell'aiuto? Spiegare quale sarà il meccanismo di controllo che consentirà di verificare l'esistenza o meno di pagamenti da parte di compagnie assicurative.

SI - CONTROLLI AMMINISTRATIVI E INFORMATICI

2. Aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori ⁽¹⁾ delle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche (punto V.B.3 degli orientamenti)

- 2.1. Qual è l'evento climatico che giustifica la concessione di un aiuto?

EVENTO CLIMATICO AVVERSO ASSIMILABILE A CALAMITÀ NATURALI

- 2.2. Dati meteorologici attestanti l'eccezionalità dell'evento.

ALLEGATI AL DSR AI FORMALI ATI DI RICONOSCIMENTO DELL'EVENTO

- 2.3. Indicare la data entro la quale possono essere concessi gli aiuti ⁽²⁾.

ENTRO TRE ANNI DALL'EVENTO CALAMITOSO

- 2.4. Qual è la soglia di perdita rispetto alla produzione normale della coltura di cui trattasi ⁽³⁾ in un anno normale a partire dalla quale l'agricoltore potrà beneficiare di un aiuto?

30% DEL POTENZIALE PRODUTTIVO INTERESSATO

NB: La Commissione dichiarerà compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti concessi per le perdite causate da avverse condizioni atmosferiche soltanto se l'evento causale può essere assimilato a una calamità naturale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 ⁽⁴⁾. Un fenomeno meteorologico può essere assimilato a una calamità naturale e dare diritto a indennizzo se provoca la distruzione di oltre il 30 % della produzione normale della coltura di cui trattasi.

- 2.5. Quantificare la produzione normale di ciascuna delle colture colpite dall'evento climatico di cui trattasi e ammissibili a indennizzo. Descrivere il metodo utilizzato ⁽⁵⁾.

- 2.6. Per i danni arrecati a mezzi di produzione (ad esempio distruzione di alberi), spiegare com'è stata calcolata la soglia di perdita a partire dalla quale scatta il diritto all'aiuto.

- 2.7. L'importo è calcolato come segue: (livello medio della produzione durante il periodo normale x prezzo medio nello stesso periodo) — (produzione effettiva nell'anno in cui si è verificato l'evento x prezzo medio di quell'anno)?

- 2.8. Il calcolo delle perdite è stato effettuato per ogni singola azienda o per un'intera zona? In quest'ultimo caso, dimostrare che le medie su cui ci si è

⁽¹⁾ Ovvero gli imprenditori agricoli, escluse le imprese di trasformazione e di commercializzazione.

⁽²⁾ A norma dell'articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di esenzione, gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.

⁽³⁾ Il riferimento alle colture non esclude la possibilità di beneficiare dell'aiuto anche per il bestiame. I principi enunciati al punto V.B.3 degli orientamenti saranno applicati mutatis mutandis agli aiuti destinati a compensare le perdite di bestiame dovute a condizioni climatiche avverse.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001. In virtù del punto 126 degli orientamenti, la Commissione dichiarerà compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti concessi per le perdite causate da avverse condizioni atmosferiche se sussistono tutte le condizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

⁽⁵⁾ La produzione lorda di un anno normale dovrebbe essere ricavata prendendo come riferimento la produzione media di un agricoltore nelle tre campagne precedenti o la sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa. Potranno essere tuttavia accettati metodi alternativi di calcolo della produzione normale, compresi valori di riferimento regionali, purché siano rappresentativi e non basati su rese eccessivamente elevate.

▼ C3

basati sono rappresentative e non comportano compensazioni eccessive particolarmente rilevanti per alcuni beneficiari.

PER OGNI SINGOLA AZIENDA

- 2.9. Dall'importo dell'aiuto saranno dedotte eventuali somme percepite a titolo di regimi assicurativi?

SI

- 2.10. Nel calcolo dell'aiuto si tiene conto delle spese ordinarie non sostenute dall'agricoltore (ad esempio perché non è stato effettuato il raccolto)?

- 2.11. Se le spese ordinarie risultano maggiorate per effetto delle condizioni atmosferiche di cui trattasi, è prevista la concessione di un aiuto supplementare a copertura delle spese aggiuntive? In caso affermativo, che percentuale delle spese aggiuntive coprirebbe l'aiuto suddetto?

- 2.12. È stato previsto un aiuto a titolo di indennizzo dei danni che l'evento di cui trattasi ha arrecato ai fabbricati e alle attrezzature? In caso affermativo, che percentuale dei danni copre l'aiuto?

50%

- 2.13. Indicare il massimale del finanziamento pubblico rispetto ai danni ammissibili⁽¹⁾:

50%

nelle zone svantaggiate⁽²⁾ (massimo 90 %);

50%

nelle altre zone (massimo 80 %).

- 2.14. L'aiuto sarà versato direttamente all'agricoltore o, se del caso, all'organizzazione di produttori di appartenenza? In quest'ultimo caso quale meccanismo di controllo permetterà di verificare che l'importo dell'aiuto percepito dall'agricoltore non sia superiore a quello delle perdite subite?

VERSATO DIRETTAMENTE AL PRODUTTORE

- 2.15. A partire dal 1° gennaio 2010 l'indennizzo concesso sarà ridotto del 50 % qualora l'agricoltore interessato non abbia assicurato almeno il 50 % della produzione media annua o del suo reddito legato alla produzione e i rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione interessata?



si



no

In caso di risposta negativa, si tenga presente che la Commissione dichiarerà compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti concessi per le perdite causate da avverse condizioni atmosferiche se sussistono tutte le condizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006, come esplicitamente stabilito nello stesso articolo 11. Si dimostri altresì che, nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente compiuti, al momento in cui si sono verificati i danni non era disponibile alcuna assicurazione finanziariamente abbordabile a copertura dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione interessata.

- 2.16. Per gli aiuti relativi alle perdite subite dopo il 1° gennaio 2011 a causa della siccità, lo Stato membro ha dato piena attuazione all'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ nel settore agricolo:



si



no

e garantisce di avere provveduto al completo recupero dei costi dei servizi idrici forniti all'agricoltura (articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. .../2006)?

⁽¹⁾ Questo tasso si applica all'importo dell'aiuto calcolato con il metodo indicato al punto 2.6 o 2.8, dal quale sono dedotte eventuali somme percepite a titolo di regimi assicurativi nonché le spese ordinarie non sostenute dall'agricoltore e al quale sono sommate le spese aggiuntive sostenute dall'agricoltore a causa dell'evento eccezionale.

⁽²⁾ Questo tasso si applica alle zone svantaggiate e alle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

⁽³⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

▼ C3

sì no

In caso negativo si rammenta che, a norma del punto 126 degli orientamenti agricoli, la Commissione dichiarerà compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato concessi per perdite dovute ad avverse condizioni climatiche soltanto se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006] e se le due condizioni suddette sono esplicitamente stabilite dal medesimo articolo 11.

PARTE III.12.O

SCHEMA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI DESTINATI ALLA LOTTA CONTRO LE EPIZOOZIE E LE FITOPATIE

Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica di regimi di aiuto di Stato volti a compensare i danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola, contemplati al punto V.B.4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (1).

1. Epizoozie e fitopatie

1. Di quale epizoozia o fitopatia si tratta?

.....

2. La malattia è compresa nell'elenco delle epizoozie redatto dall'Organizzazione mondiale per la salute animale?

sì no

Se l'epizoozia o la fitopatia è insorta a seguito di avverse condizioni atmosferiche

3. Rispondere alle domande di cui alla scheda di informazioni «Parte III.12.N» fornendo tutte le informazioni atte a stabilire l'esistenza di un nesso causa-effetto tra l'evento atmosferico e l'epizoozia o la fitopatia.

.....

Se l'epizoozia o la fitopatia non è insorta a seguito di avverse condizioni atmosferiche

4. Sono previsti aiuti per imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli?

sì no

In caso affermativo si rimanda al punto 131 degli orientamenti.

5. Il regime di aiuto è introdotto entro tre anni dal verificarsi della spesa o della perdita?

sì no

6. Indicare la data entro la quale possono essere concessi gli aiuti (2).

.....

7. Dimostrare l'esistenza di disposizioni comunitarie o nazionali, stabilite da leggi o da norme regolamentari o amministrative, che consentano alle autorità competenti di adottare opportune misure di lotta contro la malattia di cui trattasi, sia attuando interventi di eradicazione, e in special modo misure obbligatorie che danno diritto a indennizzo, sia organizzando un sistema di allarme eventualmente associato a incentivi per incoraggiare i singoli agricoltori a partecipare volontariamente a programmi di prevenzione (3).

.....

(1) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(2) A norma dell'articolo 10, paragrafo 8. del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, i regimi di aiuto devono essere varati entro tre anni e gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.

(3) Le epizoozie, le fitopatie e le infestazioni parassitarie devono essere chiaramente indicate nel programma, che deve contenere una descrizione delle misure previste.